REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1981

che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3487/80 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità III, maggiorato del 15 % del prezzo di base; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1981/1982 con regolamento (CEE) n. 1117/81 del Consiglio [3];

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1981/1982; che occorre pertanto derogare alle date previste dal regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/80 [5];

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 14,79 ECU/100 kg netti.

2. Detto prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1981/1982, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 8,78 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77, i contratti per la prima parte della campagna 1981/1982 possono essere stipulati fino al 30 giugno 1981.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1045/77 le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1981.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
[2] GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 3.
[3] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23.
[5] GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 89.